REGOLAMENTO (CEE) N. 887/91 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1991

relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 3748/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2355/89 [4], prevede, all'articolo 3, paragrafo 1, un meccanismo che consente di mantenere entro certi limiti il volume totale di vino da tavola che può essere consegnato a tale distillazione;

considerando che dalle informazioni tramesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna agli organismi d'intervento, la quantità totale di vino da tavola che figura in tali contratti e dichiarazioni supera la quantità ritenuta sufficiente ai fini del risanamento del mercato di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3748/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1990/1991 [5], di circa 0,036 milioni di hl, 1,548 milioni di hl, 0,100 milioni di hl, 5,832 milioni di hl, rispettivamente nelle regioni di produzione 3, 4, 5 e 6 indicate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3748/90; che, in tali condizioni, è opportuno applicare la disposizione che consente di limitare la distillazione alla quantità prevista e ridurre pertanto proporzionalmente i quantitativi che figurano in ogni contratto e dichiarazione;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2721/88, ciascun produttore può consegnare un quantitativo di vino da tavola non inferiore a 10 hl; che è pertanto necessario prevedere che, qualora la riduzione applicabile ad un contratto dia luogo alla consegna di un quantitativo inferiore a tale limite, il quantitativo che può essere consegnato sia uguale a 10 hl;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La quantità di vino da tavola che può essere consegnata alla distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 3748/90 è pari ad una percentuale del quantitativo indicato nei contratti o dichiarazioni presentati per approvazione. Tale percentuale è fissata, per le regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione [6], come segue:

— regione 3: 96,5,
— regione 4: 48,4,
— regione 5: 33,3,
— regione 6: 27,4.

Tuttavia, se la quantità risultante dall'applicazione di tale percentuale è inferiore a 10 hl, la quantità che può essere consegnata è uguale a 10 hl.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
[4] GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 60.
[5] GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 37.
[6] GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.